

Camera dei Deputati

Legislatura 13
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/02737
presentata da **BOCCIA ANTONIO** il **01/08/1996** nella seduta numero **45**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
IZZO DOMENICO	POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO	08/01/1996

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
MACCIOTTA GIORGIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	06/10/1997

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 01/08/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 10/06/1997

ITER CONCLUSO IL 30/06/1997

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA, CONTRIBUTI PUBBLICI, IMPRESE INDUSTRIALI, INTERVENTI IN AREE DEPRESSE, MEZZOGIORNO

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

L 1986 0064, L 1995 0341, L 1992 0488, DPR 1978 0218, DECRETO LEGGE 1992 0415, DECRETO LEGGE 1992 0363

TESTO ATTO

Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. -Per sapere - premesso che: con la legge n. 341 dell'8 agosto 1995, all'articolo 18, comma 2, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni, è stata dichiarata applicabile agli stabilimenti, ivi indicati, divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993; con la stessa legge n. 341 dell'8 agosto 1995, al medesimo articolo, l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5 della legge 1^ marzo 1986, è stata dichiarata applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data del 31 dicembre 1993, e l'agevolazione di cui all'articolo 14 comma 4 della legge 1^ marzo 1986 è stata dichiarata applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993; la formulazione di tale legge non ha tenuto conto delle iniziative produttive che, pur inserite negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986, per problemi tecnici di rifasatura degli accordi stessi non sono state ancora realizzate (vedi, per esempio, l'accordo di programma Val Basento che, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, e prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992, al 30 giugno 1994, doveva essere attuato, come da decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 1994, al 30 aprile 1995; peraltro, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge del 19 dicembre 1992, n. 488, all'articolo 3 aveva previsto che restavano ferme le disposizioni della legge 1^ marzo 1986 n. 64 per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultassero inseriti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986, n. 64; ne deriva la necessità di estendere le agevolazioni di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, ed all'articolo 14, comma 4 e 5 della legge 1^ marzo 1986, ai soggetti che non hanno ancora realizzato gli stabilimenti, alle imprese che si sono costituite in forma societaria dopo la data del 31 dicembre 1993, nonché agli utili dichiarati dopo la suddetta data, a condizione che le agevolazioni si riferiscano a soggetti che hanno presentato domande di nuove iniziative produttive, inserite negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986 n. 64; la mancata estensione di tali agevolazioni vanificherebbe le finalità di reindustrializzazione delle aree depresse poste a base della stipula degli accordi di programma, potendo rilevare la defezione dell'investimento programmato da parte degli operatori economici interessati; sarebbe necessario diramare, di conseguenza, alla competente direzione un chiaro indirizzo affinché riconosca alle aziende della Valbasento le agevolazioni di cui trattasi, acquisendo, se necessario, anche il parere del Consiglio di Stato -: quali iniziative intenda assumere il Governo per riconoscere alle aziende interessate dall'accordo di programma per Valbasento le agevolazioni di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno. (4-02737)

RISPOSTA ATTO

Si risponde alla interrogazione in oggetto, concernente l'applicazione, in favore delle imprese rientranti nell'accordo di programma della Val Basento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge n. 64/1986, facendo presente che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, le agevolazioni di cui trattasi risultano concedibili a condizione che i relativi stabilimenti fossero "atti all'uso" alla data del 31 dicembre 1993. Tanto premesso, si rileva che per nessuna delle imprese interessate all'accordo tale condizione risulta essersi realizzata con conseguente inoperatività delle norme agevolative fiscali. Il superamento di tale preclusione non potrebbe avvenire a mezzo di istruzioni amministrative, richiedendo necessariamente una modifica legislativa che cambi, in direzione della auspicata estensione dell'agevolazione alle imprese di cui trattasi, il disposto di cui al citato articolo 18, comma 2, della legge n. 341/1995. La possibilità di tale modifica sarà peraltro oggetto di valutazione da parte di questo Ministero, ai fini di una eventuale iniziativa in tal senso. Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.